



COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 126
della Giunta Comunale

OGGETTO: Adozione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025 e approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026.

L'anno duemilaventisei addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **diciassette** nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è svolta la seduta della Giunta Comunale tramite collegamento dalla sala comunale ove è presente il Sindaco, in videoconferenza con gli altri componenti della giunta partecipanti da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

Sono presenti:

- HAUSER Mattia – Sindaco
- ANDREIS Fabio
- OSTI Giancarlo
- RIGOTT Valentina
- STEFANI Cristina
- TONIOLLI Laura
- VANOLI Francesco

Assenti		Intervenuto in videoconferenza
Giust.	Ingiust.	
		X

Assiste il Segretario comunale, dott. Alessandro Paoletto, che attesta come il collegamento in videoconferenza risulti idoneo e sufficiente a garantire i requisiti previsti nel regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 15 dd. 26 aprile 2022 e modificato con deliberazione consiliare n. 38 dd. 29 novembre 2022.

Riconosciuto legale il numero delle persone intervenute, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Adozione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025 e approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 aprile 2014 è stato deciso di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27.12.2013, che consente ai Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI (tassa sui rifiuti); con la medesima deliberazione è stato adottato il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 30.04.2024 (ciò significa che continua ad essere applicata nel territorio comunale di Mezzocorona la cosiddetta tariffa puntuale).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 della L.P. 28.12.2016 n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2020 trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti. Le disposizioni normative nazionali sono pertanto costituite:

- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;
- dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, anche differenziati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza; l'art. 1, comma 527, della citata legge n. 205/2017, ha conferito ad ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668);
- dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti ed imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi).

Visti inoltre gli atti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA), ed in particolare:

- la deliberazione n. 355/2025/R/Rif, rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";
- la deliberazione n. 374/2025/R/Rif, intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità

15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;

- la deliberazione n. 396/2025/R/Rif, denominata "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio 2026-2029;
- la determina n. 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la deliberazione n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

All'articolo 7 della citata deliberazione ARERA n. 397/2025 sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione delle tariffe stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Nel caso dei comuni soci di ASIA Trentino S.r.l., nelle more della costituzione ed operatività degli EGATO della Provincia Autonoma di Trento, gli Enti territorialmente competenti sono stati identificati nei singoli Comuni che provvedono, inoltre, a trasmettere all'Autorità, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, il PEF e la documentazione prevista di cui all'art. 7.3 della medesima deliberazione n. 397/2025.

In riferimento all'attività di validazione, l'art. 7.4 del MTR-3 prevede che essa sia svolta nel rispetto dei requisiti di terzietà rispetto al gestore del servizio. Qualora l'Ente territorialmente competente coincida con il gestore, l'art. 30.3 del medesimo Allegato A statuisce che la validazione sia affidata a un soggetto dotato di adeguati requisiti di indipendenza rispetto all'attività gestionale.

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è stato affidato ad ASIA Trentino S.r.l. secondo il modello dell'in-house providing, esercitando nei confronti della società il controllo analogo previsto dalla normativa vigente.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 88 di data 12.05.2026, il Comune di Mezzocorona ha pertanto delegato i Comuni di Aldeno, Lavis e Madruzzo, Mezzocorona e Vallelaghi, per il tramite dei loro revisori dei conti, per la funzione di validazione del piano economico finanziario 2026-2029 di ASIA Trentino S.r.l., da cui deriva il PEF per le annualità 2026-2029 e la tariffa corrispettiva per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2026 del Comune di Mezzocorona.

Con nota del 22.05.2026, ns. prot. n. 5693, il Comune di Lavis ha comunicato il raggiungimento della quota deleghe della maggioranza dei soci e, sulla base della disponibilità dei revisori comunali alla validazione del PEF di ASIA Trentino S.r.l., ha proceduto quindi alla formalizzazione dell'incarico con propria deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 19.05.2026. In data 17.07.2026 (nota ns. prot. n.7534) è stato quindi trasmesso il documento di validazione del piano economico finanziario 2026-2029 del gestore ASIA Trentino S.r.l., sottoscritto dai revisori incaricati.

In data 03.07.2026 è stato trasmesso da ASIA Trentino S.r.l. il piano economico finanziario 2026-2029 (ns. prot. n. 7076/2026), corredato dalla relazione illustrativa e dalla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal proprio legale rappresentante;

In particolare, il piano economico finanziario 2026-2029 evidenzia per l'anno 2026 un costo complessivo del servizio pari ad € 876.381 con un aumento del 6,80% rispetto all'anno precedente (€ 820.582 nel 2025); al costo del servizio vengono poi aggiunti € 8.000,00 relativi a agevolazioni per il compostaggio domestico; i costi vengono quindi ripartiti tra € 524.120,67 di costi fissi (di cui € 309.231,20 riferiti alle utenze domestiche ed € 214.889,47 riferiti alle utenze speciali), € 252.182,34 di costi variabili (di cui € 148.787,58 riferiti alle utenze domestiche ed € 103.394,76 riferiti alle utenze speciali) ed € 108.078,15 di costi aggiuntivi (di cui € 63.7636,11 riferiti alle utenze domestiche ed € 44.312,04 riferiti alle utenze speciali).

In seguito, sono stati inviati dal gestore il listino della tariffa rifiuti anno 2026 ed il listino delle attività varie anno 2026, acquisiti con nota ns. prot. 7551/2026.

Alla luce di un aumento generale dei costi totali del 6,80% rispetto al 2025, in dettaglio i costi fissi subiscono un aumento pari al 28,17%; si ha invece una diminuzione, pari al 14,15%, sia della quota aggiuntiva (quota servizi) che della quota variabile (quota consumi). Per quanto attiene la struttura della parte variabile della tariffa, come previsto all'art. 15 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, essa è costituita da una quota servizi e una quota consumi; quest'ultima viene determinata in base ai kg di rifiuto non riciclabile conferito e misurato, mentre la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite.

Il costo al litro viene invece determinato in € 0,108500 (€ 0,87219 a chilogrammo), con nessuna variazione rispetto all'anno 2025.

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente;

Considerato come ai sensi dell'art. 5 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: *"... La tariffa è determinata annualmente in base ad un piano finanziario redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. 158/1999 in quanto applicabile. 3. Sulla base di una proposta approvata dall'Assemblea di ASIA, il Consiglio comunale approva, contestualmente al DUP un documento di indirizzo per la compilazione del PEF per l'anno successivo."*;

Come indicato inoltre dal comma 5 dell'art. 5 del medesimo regolamento *"Il piano economico e finanziario, coerente con le indicazioni fornite dal Consiglio comunale in sede di approvazione del DUP, viene adottato per quanto di competenza dalla Giunta comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe ed unitamente al documento di validazione del PEF."*;

Richiamata pertanto la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30.09.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 (DUP), quale indirizzo in materia di tariffe del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, da ultimo aggiornato con deliberazione consiliare n. 38 del 29.12.2025;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del già citato regolamento comunale e piano finanziario 2026-2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto dunque il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo del piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, redatto in conformità alle indicazioni del MTR-3;

- la relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;
- la dichiarazione di veridicità del gestore di cui all'Allegato 3 della determina 1/DTAC/2025;
- il documento di validazione del piano economico finanziario 2026-2029, sottoscritto dai revisori incaricati, di cui all'art. 7.4 del MTR-3;

Verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR-3 per tutti gli anni del periodo regolatorio, così come illustrato nella relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si propone la conferma anche per l'anno 2026 della riduzione della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica;
- si propone la conferma della sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le persone, residenti nel Comune di Mezzocorona, che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti, nel 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 250,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 2.304,14 litri;
- si propone la conferma della sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze domestiche ove siano residenti almeno due bambini di età inferiore a 36 mesi, nel 50% "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 250,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 2.304,14 litri;
- si propone la conferma della sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità rifiuti indifferenziati, nel 50% "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 5.000,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 46.082,94 litri;

Richiamato l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Ritenuto, per quanto espresso in premessa, di dover adottare il piano economico finanziario 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), ed approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti anno 2026;

Richiamate infine:

- la deliberazione n. 6 di data 29 marzo 2022 del Consiglio comunale con la quale è stato adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 27.04.2023 relativa all'approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif;

Acquisiti i seguenti pareri:

- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Parere reso dal Segretario comunale – dott. Alessandro Paoletto"
- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.
- Parere reso dal Segretario comunale – dott. Alessandro Paoletto"

Visto il Bilancio di previsione 2026 – 2028 approvato con delibera consiliare n. 38 del 29.12.2025;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modificazioni;
- l'art. 52 del D.lg. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;
- il D.lg. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;

Attesa la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in quanto atto non riservato alla competenza del Consiglio, del Sindaco o delle figure dirigenziali dell'ente;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. **di adottare**, per quanto esposto in premessa, il piano economico finanziario 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), corredato dalla relazione di accompagnamento del Comune di Mezzocorona e relativo parere di validazione dei revisori, e dichiarazione di veridicità del gestore ASIA Trentino S.r.l., che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare**, per quanto esposto in premessa, le tariffe per la gestione dei rifiuti relative all'anno 2026, come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare** il listino prezzi 2026 delle attività varie, come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **di determinare**, ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale come di seguito indicato:

AGEVOLAZIONE – ART. 16 REGOLAMENTO	
n. componenti	riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa
1	€ 11,00
2	€ 21,00
3	€ 25,00
4	€ 32,00
5	€ 41,00
6 ed oltre	€ 48,00
non residenti da 0 a 45 mq	€ 5,00
non residenti da 46 a 60 mq	€ 10,00
non residenti da 61 a 75 mq	€ 12,00
non residenti oltre i 75 mq.	€ 16,00

5. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 bis del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, è prevista secondo la seguente tabella:

Riduzione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	Unità misura	Importo unitario
Quota Consumi secco indifferenziato/ingombranti	€ litro/kg	Tariffa dovuta in base agli effettivi svuotamenti
Quota servizi per frazione organica da cucine e mense	Quota servizi	-20%
Quota servizi per frazione carta e cartone	Quota servizi	-20%
Quota servizi per imballaggi in plastica (accordo ANCI CONAI)	Quota servizi	-20%
Quota servizi imballaggi in vetro	Quota servizi	-20%
Quota servizi rifiuti al CR esclusi organico, secco ind/ing, carta e cartone, imb in plastica e vetro	Quota servizi	-20%

6. **di determinare**, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le seguenti modalità di sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - a. utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di rifiuti indifferenziati: 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 250,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 2.304,14 litri;
 - b. utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità rifiuti indifferenziati: 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima di € 5.000,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 46.082,94 litri;
 - c. utenze domestiche ove siano residenti almeno due bambini di età inferiore a 36 mesi: 50% della "quota consumi" della parte variabile della tariffa nella misura massima € 250,00 (al netto da IVA) corrispondenti a 2.304,14 litri;
7. **di dare atto** che si fa fronte alla spesa di cui ai punti precedenti stimata in lordi € 25.000,00 con risorse finanziarie dell'ente stesso e trova imputazione a bilancio finanziata con mezzi propri dell'ente;
8. **di impegnare** la spesa di cui al punto 7) pari a presunti € 25.000,00 al capitolo PEG 2445, missione 9, programma 3, macro aggregato U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio finanziario 2026;
9. **di dare atto** che le presenti tariffe, coerenti con il citato piano economico finanziario, trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2026;
10. **di trasmettere**, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 60 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della deliberazione dell'Autorità n. 397/2025;
11. **di dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune, sezione trasparenza rifiuti;
12. **di dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento al gestore del servizio ASIA Trentino S.r.l.;
13. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
14. **di trasmettere** la presente ai capigruppo consiglieri.

* * * *

Avverso le deliberazioni della Giunta comunale sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24

novembre 1971 n. 1199;

- c) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

() I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi.*

*(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 23.07.2026 al 02.08.2026).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mattia Hauser
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alessandro Paoletto
f.to digitalmente